

*Consiglio regionale della Calabria*

*Settore Commissioni*

*Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative,  
Ambiente e Territorio*

---



**Proposta di legge n. 452/10^ di iniziativa dei consiglieri D. Bevacqua e D. Tallini, recante:  
“Modifiche alle leggi regionali 47/2011 e 47/2018”.**

---

**RELATORE: DOMENICO BEVACQUA**

Il Dirigente  
F.to Avv. Giovanni FEDELE

Il Presidente  
F.to On. Domenico BEVACQUA

## RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge, interviene per modificare il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 e il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47.

Tali modifiche hanno lo scopo di spostare i termini per il completamento dei lavori e consentire agli interventi avviati, che hanno raggiunto uno stato di avanzamento tale da renderne dannosa la revoca, di avere il tempo sufficiente ad essere completati, in modo da consegnare alla cittadinanza le opere e conseguire così gli obiettivi oggetto dei provvedimenti originari.

Molti dei settori economico-produttivi colpiti in Italia dalla crisi hanno, negli ultimi anni, invertito la rotta per ritrovare rinnovata vitalità. Altri, invece, continuano ad arrancare, facendo registrare ancora oggi numeri in passivo e performance negative. Tra questi ultimi possiamo senza dubbio inserire il settore dell'edilizia, ancora alle prese con una situazione di grande difficoltà. L'edilizia in Italia continua a soffrire, e ciò ha delle ricadute intense e negative su tutto il sistema Paese, e ancor più nel Sud e in Calabria, considerando che l'edilizia è uno dei comparti trainanti.

Il settore ha visto scomparire numeri davvero considerevoli di imprese e occupati. La causa che più d'altra sta contribuendo a frenare la ripresa dell'edilizia italiana è il blocco del credito alle imprese con particolare accentuazione per i mutui edilizi che hanno causato una forte contrazione della domanda. Dal 2008 al 2016 (database Eurostat) il calo del numero delle imprese si attesta intorno al valore numerico di 125.000 unità, con un calo occupazionale di circa 700.000 unità.

Le performance negative con conseguenti rallentamenti nei cronoprogrammi dei lavori hanno riguardato soprattutto le attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

Non sono stati esenti da questa frenata gli immobili di edilizia sociale finanziati dalla Regione Calabria, che presentano rilevanti ritardi nella esecuzione dei lavori. Infatti diversi soggetti attuatori di interventi di edilizia sociale lamentano la difficoltà ad ultimare i lavori nelle date previste dai decreti di finanziamento per cui vi è il rischio concreto della revoca dei finanziamenti il che creerebbe dei danni notevoli sia di natura Sociale per non vedere assegnati gli alloggi alle famiglie previste dai finanziamenti ed in particolare alle famiglie con gravi disagi economici, sia di natura Ambientale per il rischio di lasciare abbandonate strutture già in parte realizzate che diventerebbero delle vere e proprie “cattedrali nel deserto”, sia di natura Economica per la Regione Calabria che non vedrebbe finalizzate opere sociali in cui sono impiegate importanti risorse pubbliche.

Ciò proprio nel momento in cui segnali di ripresa del mercato sembrano determinare migliori condizioni per il completamento degli interventi.

## RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

### Tipologia della proposta di legge.

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale.

Le modifiche contenute nella proposta di legge spostano i termini per il completamento dei lavori e consentono agli interventi avviati, che hanno raggiunto uno stato di avanzamento tale da renderne dannosa la revoca, di avere tempo sufficiente a essere completati, in modo da consegnare alla cittadinanza le opere e conseguire così gli obiettivi oggetto dei provvedimenti originari.

### Oneri finanziari:

#### Analisi quantitativa

La proposta di modifica delle leggi regionali 47/2011 e 47/2018 non comportano oneri finanziari in quanto si limita a spostare in avanti dei termini per il completamento dei lavori.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

| Articolo | Descrizione spese                                      | Tipologia I o C | Carattere Temporale A o P | Importo |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------|
|          |                                                        |                 |                           |         |
| Art. 1   | Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 | /               | /                         | /       |
| Art. 2   | Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 | /               | /                         | /       |
| Art. 3   | Clausola di invarianza finanziaria                     | /               | /                         | /       |
| Art. 4   | Entrata in vigore                                      | /               | /                         | /       |

### e) Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

| Programma/Capitolo | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| //                 | //        | //        | //        |
| <b>Totale</b>      | //        | //        | //        |

**Testo:**

**Proposta di legge n. 452/10^ di iniziativa dei consiglieri D. Bevacqua e D. Tallini, recante:  
"Modifiche alle leggi regionali 47/2011 e 47/2018".**

**Art. 1**

*(Modifiche alla l.r. 47/2011)*

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "alla data di presentazione della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2020";
- b) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

**Art. 2**

*(Modifiche alla l.r. 47/2018)*

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
- b) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020";
- c) le parole: "entro la data prevista per la conclusione dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2020".

**Art. 3**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 4**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.